



4404255

# ANEC

Associazione Nazionale Esercenti Cinema

PROT. N.

2669

22 NOV. 2000

OGGETTO:

Crediti d'imposta per  
Gli esercenti cinematografici  
Decreto del 22 settembre 2000 n.310

Alle Sezioni territoriali ANEC


Alle Delegazioni Agis

Loro sedi

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 del 30 ottobre scorso il decreto del 22 settembre 2000 n. 310 del Ministero delle finanze (di concerto con i Ministeri dei Beni ed attività culturali e del Tesoro) inerente il **Regolamento relativo alla definizione delle condizioni e dei criteri per la concessione di un credito d'imposta per gli esercenti le sale cinematografiche**, ai sensi dell'articolo 20, comma 2 del decreto legislativo n. 60 del 1999.

Come è noto, infatti, con l'entrata in vigore dall'1/1/2000 della riforma fiscale sul settore dello spettacolo, a seguito dell'abolizione dell'imposta sugli spettacoli (di cui al D.P.R. n. 640/72) i relativi abbuoni d'imposta sono stati sostituiti dai crediti d'imposta. Il provvedimento attuativo della riforma (il decreto legislativo n. 60/99) rinviava ad un successivo decreto interministeriale la determinazione della relativa disciplina, in vista di una semplificazione delle varie tipologie e delle concrete modalità operative per la loro acquisizione: disposizioni che si trovano ora contenute nel decreto in questione.

Si richiama sin d'ora l'attenzione sul fatto che, sebbene le disposizioni siano di recente emanazione, le stesse hanno **effetto a decorrere dall'1/1/2000: pertanto i crediti d'imposta maturati a decorrere dalla data indicata potranno essere immediatamente**



ASSOCIAZIONE NAZIONALE ESERCENTI CINEMA

Via di Villa Petrizi, 10 - 00181 ROMA - Centralino: 06/884731 (10 linee) - Fax 06/4404255-44231838 - E-Mail: anecnaz@tin.it

4404255

**recuperati nell'ambito delle liquidazioni mensili o trimestrali delle imposte, tramite il mod. f 24 (con le modalità che sono più oltre specificate)**

**TIPOLOGIA ED AMMONTARE DEI CREDITI D'IMPOSTA(ART.1)**

Con il provvedimento in questione – come sopra fatto cenno – vengono semplificate e contemporaneamente ridotte le tipologie di abbuoni precedentemente in vigore, senza modificarne ad ogni modo il valore in termini economico-finanziari.

Si riepilogano qui di seguito, avvisando che le percentuali indicate devono essere calcolate **SULL'AMMONTARE DEI CORRISPETTIVI AL NETTO DELL'IVA DERIVANTI DAI TITOLI D'INGRESSO:**

TIPOLOGIE(1)	PERCENTUALI
<p>1 -Esercenti sale cinematografiche, <b><u>in genere</u></b></p> <p>(si intende qualunque spazio al chiuso o all'aperto con uno o più schermi autorizzato ai sensi della legge n. 1213/65 e adibito a pubblico spettacolo cinematografico)</p>	1%(2)
<p>2 -Esercenti sale cinematografiche <b><u>d'essai e delle comunità religiose(1)</u></b></p> <p>(per sale cinematografiche d'essai s'intendono le sale cinematografiche il cui titolare , con dichiarazione resa dall'autorità competente in materia di spettacolo, si impegna per un periodo non inferiore a due anni a proiettare film d'essai e cortometraggi d'interesse culturale nazionale per almeno il 70% dei giorni di effettiva programmazione cinematografica annuale. All'interno delle suddette quote almeno la metà dei giorni di programmazione deve essere riservata alla programmazione dei film d'essai di produzione italiana o dei Paesi della Comunità Europea)</p> <p>(per sale delle comunità religiose si intendono le sale il cui nulla osta e la cui licenza di esercizio siano rilasciati a legali rappresentanti di istituzioni o enti ecclesiali riconosciuti dallo Stato, che svolgano attività di formazione sociale, culturale e religiosa e che programmino film secondo le indicazioni dell'autorità religiosa competente in campo nazionale)</p>	7%
<p>3 -Esercenti sale cinematografiche che effettuano programmazioni di:</p> <p><b><u>film di produzione nazionale ed europea(3)</u></b></p> <p>(Per film di produzione nazionale si intende il film di durata superiore a 75 minuti, postsincronizzato in lingua italiana, realizzato da imprese produttrici nazionali con troupe italiana, aventi le caratteristiche produttive indicate all'art.4 della legge n. 1213/65)</p>	3,5%

4404255

(per film di produzione dell'Unione europea si intendono i film dichiarati nazionali da uno degli Stati membri dell'Unione Europea in base ai requisiti fissati dalle direttive comunitarie)

4 -Esercenti sale cinematografiche che effettuano programmazioni di:  
**film d'interesse culturale nazionale(3)**

7%

(per film d'interesse culturale nazionale si intende il film di durata superiore a 75 minuti, postsincronizzato in lingua italiana, realizzato da imprese produttrici nazionali, con le caratteristiche produttive definite dall'art.4 della legge n. 1213/65 e che corrisponda ad un interesse culturale nazionale in quanto oltre ad adeguati requisiti di idoneità tecnica, presenti significative qualità artistiche e culturali o spettacolari senza pregiudizio della libertà di espressione)

5 -Esercenti sale cinematografiche che effettuano programmazioni:

**\*di soli cortometraggi**

7%

**\*di cortometraggi abbinati a lungometraggi come completamento di programma**

0,5%

(per cortometraggi si intende l'opera filmica, realizzata da imprese produttrici nazionali, a contenuto narrativo o documentaristico, con esclusione di quelle con finalità anche parzialmente pubblicitarie di natura inferiore a 75 minuti)

6 -Esercenti sale cinematografiche che effettuano programmazioni di:

**film per ragazzi(3):**

**\*nazionali e/o dell'Unione Europea**

6,5%

**\*di qualunque nazionalità**

1%

(per film per ragazzi si intendono i film dichiarati tali dal Ministero per i beni e le attività culturali e il cui contenuto sia particolarmente rispondente alla esigenza di contribuire alla formazione etica, culturale e civile dei minori degli anni sedici)

#### **NOTE:**

- (1) I crediti d'imposta sono cumulabili tra loro, ad eccezione del credito a favore delle sale d'essai e delle comunità religiose.
- (2) Il credito d'imposta di cui al n. 1 della tabella (a favore delle sale cinematografiche, *in genere*) compete in misura doppia, pari al 2%, se gli esercenti, nell'arco di ciascun trimestre solare e, comunque, nell'arco di ciascun semestre solare - ad eccezione dei mesi di luglio ed agosto - abbiano destinato almeno il 25% delle giornate di programmazione alla proiezione di film:

- di produzione nazionale e dell'Unione Europea;
- di interesse culturale nazionale.

Il conteggio attinente le giornate di programmazione dei film indicati dovrà essere effettuato, autonomamente, per ogni singolo trimestre solare (gennaio-marzo, aprile-giugno, settembre, ottobre-dicembre) o - a scelta - per ogni singolo semestre solare (gennaio-giugno, settembre-dicembre).

4404255

- (3) sono in corso di redazione gli elenchi relativi alle singole tipologie di film indicate nella tabella (conseguenti alla definizione delle tipologie stesse) che, non appena completati verranno comunicati con apposita circolare.

#### CONDIZIONI PER L'ACQUISIZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA (ART.1 COMMA 4)

Ricorrendo le circostanze indicate nella tabella di cui al paragrafo precedente, i crediti d'imposta possono essere acquisiti dall'esercente, a condizione che:

- i corrispettivi siano regolarmente annotati sui libri obbligatori ai fini dell'IVA (libro dei corrispettivi di cui all'art.24 del D.P.R. 26/10/1972 n. 633);
- lo spettacolo sia stato effettivamente svolto e siano stati emessi regolari titoli di accesso, mediante i misuratori fiscali e/o le biglietterie automatizzate specificatamente omologati dal Ministero delle finanze o, per i contribuenti minori, mediante scontrino fiscale manuale o prestampato a tagli fissi (o ricevuta fiscale); Durante l'attuale fase transitoria, l'ammontare dei corrispettivi cui riferire il conteggio dei crediti d'imposta dovrà essere rinvenuto dalle distinte d'incasso che, agli effetti dell'art. 11, comma 1 del D.P.R. 30 dicembre 1999 n. 544, sostituiscono gli apparecchi misuratori fiscali.
- si sia provveduto - prima della detrazione o compensazione nei modi che sono descritti nel paragrafo successivo - all'annotazione dell'ammontare del credito spettante nel registro dei corrispettivi di cui all' articolo 24 del D.P.R. 26/10/1972 n. 633 (o nel registro di cui all'art.23 dello stesso decreto, ove istituito)

#### MODALITÀ PER L'ACQUISIZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA (ART. 1 COMMA 1)

Il credito d'imposta dovrà essere quantificato mensilmente o trimestralmente, contemporaneamente alla liquidazione dell'IVA.

Una volta quantificato l'ammontare complessivo del credito spettante (per essersi realizzati tutti i presupposti evidenziati nei paragrafi precedenti) ed averne annotato l'ammontare sul libro dei corrispettivi, l'esercente potrà:

- detrarre l'ammontare del credito spettante dal proprio debito IVA del mese (o del trimestre);
- e/o
- compensare l'ammontare del credito spettante con le diverse somme che, nel mese, lo stesso dovrà versare tramite il Mod. F 24. A tal fine, il contribuente dovrà utilizzare il codice-tributo

**6604**

da riportare nella colonna "importi a credito compensati" del Mod. F 24. Il periodo di riferimento da indicare sullo stesso modello deve essere l'anno in cui si effettua la compensazione del credito.

4404255

Si riepilogano, qui di seguito, gli importi che trovano collocazione nel citato mod. F 24 e che potranno, conseguentemente, essere compensate con i crediti d'imposta:

- IRPEF e IRPEG (in acconto e a saldo), ritenute d'acconto;
- IVA risultante dalle liquidazioni mensili, trimestrali e dal saldo annuale;
- IRAP
- Addizionale regionale o comunale all'IRPEF
- Contributi e premi INPS, INAIL, ENPALS e INPDAI
- Imposte sostitutive delle imposte sui redditi ed IVA
- Interessi in caso di pagamento rateale

Negli allegati sono esemplificate le modalità di determinazione del credito d'imposta, di annotazione dell'importo spettante sulle scritture contabili e di compilazione del mod. f 24.

#### PERIODO TRANSITORIO

Come sopra ricordato, le disposizioni in questione hanno effetto a decorrere dall'1/1/2000. Pertanto, i crediti d'imposta maturati a decorrere dalla data indicata potranno essere recuperati dagli esercenti con la prima liquidazione utile delle imposte e/o contributi tramite il mod. F 24. L'importo del credito che non vi trova capienza, potrà essere recuperato nelle successive liquidazioni mensili tramite il medesimo modello F 24.

Come sopra detto, l'ammontare dei corrispettivi cui riferire il conteggio dei crediti d'imposta dovrà essere rinvenuto dalle distinte d'incasso che, nell'attuale fase transitoria (agli effetti dell'art. 11, comma 1 del D.P.R. 30 dicembre 1999 n. 544), sostituiscono gli apparecchi misuratori fiscali.

#### ABBUONI DELL'IMPOSTA SUGLI SPETTACOLI NON ANCORA RECUPERATI

Sono stati richiesti chiarimenti al Ministero delle finanze sulle modalità di acquisizione degli abbuoni dell'imposta sugli spettacoli, maturati sino alla data del 31 dicembre 1999 e non ancora recuperati (per non essersi verificati, alla stessa data, tutti i presupposti all'epoca necessari per la loro acquisizione - come la dichiarazione sulla nazionalità del film - o altro). Si potrebbe ritenere che gli stessi possano trovare compensazione nell'ambito del mod. f 24 - utilizzando lo stesso codice tributo 6604 sopra indicato.

#### TERMINI DI DECADENZA

I crediti d'imposta, dal momento in cui diventano certi tutti i presupposti suindicati che danno diritto alla loro acquisizione, potranno essere recuperati dai contribuenti quantomeno nell'ambito del quinquennio successivo.

4404255

**MODALITÀ DI CONTROLLO(ART. 2)**

L'attività di controllo, ai fini fiscali, è demandata agli Uffici dell'Amministrazione Finanziaria, alla Guardia di finanza ed agli incaricati della SIAE (con rapporto professionale esclusivo, agli effetti del comma 6 dell'art.74-quater D.P.R. 26/10/1972 n. 633). Gli anzidetti organi procedono al controllo anche mediante l'accesso nei locali contestualmente allo svolgimento dello spettacolo, sulla base di criteri annuali selettivi stabiliti dal Ministero delle finanze. Maggiori indicazioni sull'attività di controllo saranno fornite non appena verrà emanata dal Ministero delle Finanze una specifica circolare sull'argomento, attualmente in fase di elaborazione.

**IMPOSTE SUL REDDITO(ART. 1 COMMA 1)**

**Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'IRPEF o dell'IRPEG.**


.....

Il regime dei crediti d'imposta appare, quindi, semplificato rispetto al previgente sistema degli abbuoni dell'imposta sugli spettacoli e maggiormente flessibile in relazione alle necessità dei singoli esercenti, anche per quanto attiene i termini per l'esecuzione dei pochi e semplici adempimenti da osservare.

Si coglie l'occasione per rinnovare il più vivo apprezzamento per l'impegno profuso dal Presidente dell'AGIS e dalla Commissione fiscale, presieduta dal Dott. Walter Vacchino: impegno risultato determinante per l'importante risultato raggiunto.

Maggiori chiarimenti saranno, inoltre, forniti in relazione alle indicazioni che ci perverranno via via sulla materia dal Ministero delle finanze. A tale proposito, le attività associate potranno formulare quesiti specifici che si provvederà a sottoporre all'attenzione dei competenti uffici ministeriali.

A disposizione per ogni ulteriore chiarimento al riguardo, l'occasione è gradita per porgere i migliori e più cordiali saluti.

**IL PRESIDENTE****(Alberto Francesconi)**

6

## ESEMPI

### 1 - Modalità di quantificazione del credito d'imposta

Si consideri a titolo esemplificativo la situazione di una sala d'essai nei mesi di settembre ed ottobre 2000, con un introito lordo pari, rispettivamente, a lire 2.000.000 e lire 3.000.000.

Alle sale parrocchiali spetta - in base alla tabella sopra riportata - un credito d'imposta pari al 7% dei corrispettivi al netto dell'IVA. Il contribuente dovrà, pertanto, procedere nel modo seguente:

- ❖ calcolare l'ammontare netto dei corrispettivi, scorpendo l'IVA (la cui aliquota grava, come è noto, in misura pari al 10%) procedendo nel modo seguente.

Per il mese di settembre :  $2.000.000 \times 100 : 110 =$  lire 1.818.181

Per il mese di ottobre:  $3.000.000 \times 100 : 110 =$  lire 2.727.272

- ❖ calcolare l'ammontare del credito d'imposta spettante, pari al 7%, corrispondente, quindi, a:

Per il mese di settembre: lire 1.818.181 : 100 x 7 = lire 127.272

Per il mese di ottobre: lire 2.727.272 : 100 x 7 = lire 190.909

### 2 - Annotazione sul libro dei corrispettivi del credito spettante

Sul libro dei corrispettivi (di cui all'art. 23 del D.P.R. 26/10/1972 n. 633 o, alternativamente, sul libro delle fatture emesse di cui all'art. 24 dello stesso decreto) deve essere riportata l'annotazione del credito spettante. Seguendo gli esempi sopra riportati ed ipotizzando che l'esercente liquidi l'IVA mensilmente:

per il mese di *settembre* dovrà essere riportata le seguente dicitura:

-credito d'imposta per gli esercenti sale cinematografiche (art. 20 D.Lgs. n. 60 del 1999)	lire 127.272
---	--------------

per il mese di *ottobre*:

-credito d'imposta per gli esercenti sale cinematografiche (art.20 D.Lgs. n. 60 del 1999)	lire 190.909
--	--------------

### 3 - Compilazione del mod. f 24

Si riportano, nei quadri seguenti, i fac-simile di mod. F 24 per l'acquisizione dei crediti d'imposta in questione, mediante compensazione del relativo importo con gli altri debiti dello stesso contribuente che trovano collocazione nell'ambito dello stesso mod. F 24 .

\*\*\*

MINISTERO DELLE FINANZE

4404255



MODELLO DI PAGAMENTO

DELEGA IRREVOCABILE A:

BANCA NAZIONALE DELL'AGRICOLTURA

AGENZIA

PROV:

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

CONTRIBUENTE

CODICE FISCALE

Cognome, denominazione o ragione sociale Nome

DATI ANAGRAFICI

Data di nascita giorno mese anno Sesso (M o F) Comune (o Stato estero) di nascita Prov. via e numero civico

DOMICILIO FISCALE

SEZIONE ERARIO

Table with columns: codice tributo, relazione/regione/prov., anno di riferimento, importi a debito versati, importi a credito compensati. Rows include IRPEF SALDO, IRPEF 1° ACCONTO, IRPEF 2° ACCONTO, and IMPOSTE DIRETTE - IVA RITENUTE ALLA FONTE ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI.

SEZIONE INPS

Table with columns: codice sede, coppia contributiva, matricola INPS/codice INPS/filiale azienda, periodo di riferimento, importi a debito versati, importi a credito compensati.

SEZIONE REGIONI ED ENTI LOCALI

Table with columns: codice regione, codice tributo, relazione, anno di riferimento, importi a debito versati, importi a credito compensati. Rows include ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF SALDO and ADD. IRPEF ENTI LOCALI AUTOTASS. SALDO.

SEZIONE ALTRI ENTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI

Table with columns: codice sede, posizione assicurativa, numero di riferimento, causale, importi a debito versati, importi a credito compensati. Rows include INAIL and other entities.

FIRMA

SALDO FINALE

Barre in caso di versamento da parte di erede, genitore, tutore o curatore fallimentare

ESTREMI DEL VERSAMENTO (DA COMPILARE A CURA DI BANCA/POSTE/CONCESSIONARIO)

Form with fields for DATA (giorno, mese, anno), CODICE BANCA/POSTE/CONCESSIONARIO (AZIENDA, CAB/SPORTELLO), and payment details (Pagamento effettuato con assegno, n.ro, data / emissivo in).

Mod. F 24 - 2000/1 (L. 4)



zione di quanto disposto al comma 5, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1998 da iscriverne in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente.».

— Il testo dell'articolo 17, commi 3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n. 400, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere.

Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

*Note all'art. 1:*

— Il comma 1 dell'art. 26 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è riportato nelle note alle premesse.

*Note all'art. 2:*

— Il comma 2 dell'art. 26 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è riportato nelle note alle premesse.

— Il comma 3 dell'art. 26 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è riportato nelle note alle premesse.

*Note all'art. 3:*

— L'art. 58-bis del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, pubblicato nel supplemento ordinario n. 30 alla *Gazzetta Ufficiale* 6 febbraio 1993, è il seguente:

«Art. 58-bis (*Codice di comportamento*). — 1. Il Dipartimento della funzione pubblica, sentite le confederazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'art. 47-bis, definisce un codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, anche in relazione alle necessarie misure organizzative da adottare al fine di assicurare la qualità dei servizi che le stesse amministrazioni rendono ai cittadini.

2. Il codice è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e consegnato al dipendente all'atto dell'assunzione.

3. Le pubbliche amministrazioni formulano all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni indirizzi, ai sensi dell'art. 46, comma 2, e dell'art. 73, comma 5, affinché il codice venga recepito nei contratti, in allegato, e perché i suoi principi vengano coordinati con le previsioni contrattuali in materia di responsabilità disciplinare.

4. Per ciascuna magistratura e per l'Avvocatura dello Stato, gli organi delle associazioni di categoria adottano, entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un codice etico che viene sottoposto all'adesione degli appartenenti alla magistratura interessata. Decorso inutilmente detto termine, il codice è adottato dall'organo di autogoverno.

5. Entro il 31 dicembre 1998, l'organo di vertice di ciascuna pubblica amministrazione verifica, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'art. 47-bis e le associazioni di utenti e consumatori, l'applicabilità del codice di cui al comma 1, anche per apportare eventuali integrazioni e specificazioni al fine della pubblicazione e dell'adozione di uno specifico codice di comportamento per ogni singola amministrazione.

6. Sull'applicazione dei codici di cui al presente articolo vigilano i dirigenti responsabili di ciascuna struttura.

7. Le pubbliche amministrazioni organizzano attività di formazione del personale per la conoscenza e la corretta applicazione dei codici di cui al presente articolo».

*Note all'art. 4:*

— Il testo del comma 5 dell'art. 26 del decreto legislativo n. 22/1997 è riportato nelle note alle premesse.

— Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, reca: «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421».

*Note all'art. 5:*

— Il testo del comma 3 dell'art. 26 del decreto legislativo n. 22/1997 è riportato nelle note alle premesse.

*Note all'art. 7:*

— Il testo dei commi 5, 5-bis e 6 del decreto legislativo n. 22/1997 è riportato nelle note alle premesse.

00G0357

## MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 22 settembre 2000, n. 310.

**Regolamento relativo alla definizione delle condizioni e dei criteri per la concessione di un credito d'imposta per gli esercenti le sale cinematografiche, da adottarsi ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo n. 60 del 1999.**

### IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO  
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

E

IL MINISTRO PER I BENI  
E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Vista la legge 4 novembre 1965, n. 1213;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 3 agosto 1998, n. 288, recante delega al Governo per la revisione della disciplina concernente l'imposta sugli spettacoli e l'imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379;

Visto il decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e n. 640;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492;

Visto l'articolo 20 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, concernente istituzione dell'imposta sugli

intrattenimenti in attuazione della legge n. 288 del 1998, nonché modifiche alla disciplina dell'imposta sugli spettacoli, intrattenimenti e giochi;

Visto, in particolare, l'articolo 20, comma 2, del citato decreto legislativo n. 60 del 1999, che demanda al Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per i beni e le attività culturali, la determinazione dell'ammontare di un credito d'imposta per gli esercenti delle sale cinematografiche, le condizioni ed i criteri per la sua concessione, nonché le modalità dei controlli;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 novembre 1999;

Vista la comunicazione n. 3-8098 del 20 aprile 2000 inviata al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988;

#### A D O T T A

il seguente regolamento:

#### Art. 1.

##### *Presupposti e modalità per l'erogazione del credito d'imposta*

1. Agli esercenti sale cinematografiche spetta, in sostituzione degli abbuoni previsti ai fini dell'imposta sugli spettacoli, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, un credito d'imposta che non concorre alla formazione del reddito imponibile e che può essere detratto in sede di liquidazioni e versamenti dell'imposta sul valore aggiunto o compensato ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa annotazione del relativo ammontare nel registro di cui all'articolo 23 o 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

2. Il credito di cui al comma 1 compete a favore delle seguenti categorie di soggetti e nella misura indicata a fianco di ciascuna di esse, da commisurare ai corrispettivi del periodo di riferimento, al netto dell'I.V.A., risultanti dalle annotazioni nel registro di cui all'articolo 24 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972:

- a) esercenti sale cinematografiche in genere: 1%;
- b) esercenti sale cinematografiche d'essai e delle comunità religiose: 7%;
- c) esercenti sale cinematografiche che effettuano programmazioni di film di produzione nazionale e dell'Unione europea: 3,5%;
- d) esercenti sale cinematografiche che effettuano programmazioni di film d'interesse culturale nazionale: 7%;
- e) esercenti sale cinematografiche che effettuano programmazioni:

- 1) di soli cortometraggi: 7%;

2) di cortometraggi abbinati a lungometraggi come completamento di programma: 0,5%;

f) esercenti sale cinematografiche che effettuano programmazione di film per ragazzi:

- 1) nazionali e/o dell'Unione europea: 6,5%;

- 2) di qualunque nazionalità: 1%.

3. La percentuale di credito di cui al comma 2, lettera b), non è cumulabile con le altre. Agli esercenti che in ciascun trimestre solare e, comunque, nell'arco di ogni semestre solare dell'anno, eccetto i mesi di luglio e agosto, abbiano destinato complessivamente almeno il venticinque per cento delle giornate di proiezione, nelle sale di cui sono titolari, ai film di produzione nazionale e dell'Unione europea nonché a quelli di interesse culturale nazionale, il credito di cui al comma 2, lettera a), compete nella misura del 2 per cento. Il credito può essere utilizzato nei periodi successivi al trimestre o semestre solare di riferimento.

4. Il beneficio predetto è subordinato alla registrazione dei corrispettivi nel registro di cui all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, all'effettiva esecuzione dello spettacolo cinematografico, all'emissione del titolo di accesso mediante misuratori fiscali, aventi le caratteristiche di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, o biglietterie automatizzate gestite anche da terzi ovvero, per i contribuenti minori, al rilascio dello scontrino fiscale manuale o prestampato a tagli fissi, o della ricevuta fiscale.

#### Art. 2.

##### *Modalità di controllo*

1. Gli uffici dell'amministrazione finanziaria, la Guardia di finanza e il concessionario di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, con personale avente i requisiti previsti dall'articolo 74-*quater*, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, procedono, anche attraverso l'accesso contestuale allo svolgimento dello spettacolo e sulla base di criteri selettivi stabiliti annualmente, al controllo degli esercenti sale cinematografiche, al fine della rilevazione periodica dei dati relativi agli incassi e al numero dei titoli di accesso rilasciati.

#### Art. 3.

##### *Entrata in vigore*

1. Il presente decreto ha effetto dal 1° gennaio 2000.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 22 settembre 2000

*Il Ministro delle finanze*  
DEL TURCO

*Il Ministro del tesoro, del bilancio  
e della programmazione economica*  
VISCO

*Il Ministro per i beni e le attività culturali*  
MELANDRI

Visto, il Guardasigilli: FASSINO  
Registrato alla Corte dei conti il 18 ottobre 2000  
Registro n. 4 Finanze, foglio n. 242

#### NOTE

##### AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

##### Nota al titolo:

— Per il testo dell'art. 20 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, vedasi nelle note alle premesse.

##### Nota alle premesse:

— La legge 4 novembre 1965, n. 1213, concernente «Nuovo ordinamento dei provvedimenti a favore della cinematografia», è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 12 novembre 1965.

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.»

— La legge 3 agosto 1992, n. 288, recante «Delega al Governo per la revisione della disciplina concernente l'imposta sugli spettacoli e l'imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 19 agosto 1998.

— La legge 22 dicembre 1951, n. 1379, recante «Istituzione di una imposta unica sui giuochi di abilità e sui concorsi pronostici disciplinati dal decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496», è stata abrogata dal decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 3 febbraio 1999.

— Il testo del decreto-legge 14 gennaio 1995, n. 26, recante «Interventi urgenti in favore del cinema», coordinato con la legge di conversione 1° marzo 1994, n. 153, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 marzo 1994, n. 55.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente «Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto» è stato pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 292 dell'11 novembre 1972.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, reca: «Imposta sugli spettacoli» ed è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 dell'11 novembre 1972.

— Il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante «Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 28 luglio 1997.

— Il decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492, concernente: «Disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi 18 novembre 1997, n. 426, 8 gennaio 1998, n. 3, 29 gennaio 1998, numeri 19 e 20, e 23 aprile 1998, n. 134» è pubblicato nel supplemento ordinario n. 18/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 21 gennaio 1999.

— Il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60 reca: «Istituzione dell'imposta sugli intrattenimenti in attuazione della legge 3 agosto 1999, n. 288, nonché modifiche alla disciplina dell'imposta sugli spettacoli di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 e n. 633, relativamente al settore dello spettacolo, degli intrattenimenti e dei giochi» ed è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 12 marzo 1999.

— Si riporta il testo dell'art. 20, come modificato dall'art. 2, comma 1, lettera a), dal decreto legislativo 2 dicembre 1999, n. 464, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 3 dicembre 1999:

«Art. 20 (Credito di imposta per esercenti sale cinematografiche).

— 1. Agli esercenti sale cinematografiche è riconosciuto un credito d'imposta in sostituzione degli abbuoni previsti ai fini del versamento dell'imposta sugli spettacoli che non concorre alla formazione del reddito imponibile e può essere compensato ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1977, n. 241.

2. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per i beni e le attività culturali, sono determinati l'ammontare del credito, le condizioni ed i criteri per la sua concessione, nonché le modalità dei controlli.

3. All'art. 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dopo la lettera *h-bis*), è aggiunta, in fine, la seguente: «*h-quater*) al credito d'imposta spettante agli esercenti sale cinematografiche.»

##### Nota all'art. 1.

— Per il testo dell'art. 20 del decreto legislativo n. 60 del 1999, vedasi nelle note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'art. 17 del citato decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241:

«Art. 17. — 1. I contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva.

2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano i crediti e i debiti relativi:

a) alle imposte sui redditi, alle relative addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento diretto ai sensi dell'art. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per le ritenute di cui al secondo comma del citato articolo 3 resta ferma la facoltà di eseguire il versamento presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in tal caso non è ammessa la compensazione;

b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, quella dovuta dai soggetti di cui all'art. 74;

c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto;

d) all'imposta prevista dall'art. 3, comma 143, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative;

f) ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale ai sensi dell'art. 20;

*h-bis*) al saldo per il 1997 dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato dall'art. 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85;

*h-ter*) alle altre imposte, le tasse e le sanzioni individuate con decreto del Ministro delle finanze;

*h-quater*) al credito d'imposta spettante agli esercenti sale cinematografiche.

— Si riporta il testo degli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633:

«Art. 23 (*Registrazione delle fatture*). — Il contribuente deve annotare entro quindici giorni le fatture emesse, nell'ordine della loro numerazione e con riferimento alla data della loro emissione, in apposito registro. Le fatture di cui al quarto comma, seconda parte dell'art. 21, devono essere registrate entro il termine di emissione e con riferimento al mese di consegna o spedizione dei beni.

Per ciascuna fattura devono essere indicati il numero progressivo e la data di emissione di essa, l'ammontare imponibile dell'operazione o delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota applicata, e la ditta, denominazione o ragione sociale del cessionario del bene o del committente del servizio, ovvero, nelle ipotesi di cui al terzo comma dell'art. 17, del cedente o del prestatore.

Se l'altro contraente non è un'impresa, società o ente devono essere indicati, il luogo della ditta, denominazione o ragione sociale, il nome e il cognome. Per le fatture relative alle operazioni non imponibili o esente di cui al sesto comma dell'art. 21 devono essere indicati in luogo dell'ammontare dell'imposta, il titolo di inapplicabilità di essa e la relativa norma.

Nell'ipotesi di cui al quinto comma dell'art. 6 le fatture emesse devono essere registrate anche dal soggetto destinatario in apposito registro, bollato e numerato ai sensi dell'art. 39, secondo modalità e termini stabiliti con apposito decreto ministeriale.

«Art. 24 (*Registrazione dei corrispettivi*). — I commercianti al minuto e gli altri contribuenti di cui all'art. 22, in luogo di quanto stabilito nell'articolo precedente, possono annotare in apposito registro, relativamente alle operazioni effettuate in ciascun giorno, l'ammontare globale dei corrispettivi delle operazioni imponibili e delle relative imposte, distinto secondo l'aliquota applicabile, nonché l'ammontare globale dei corrispettivi delle operazioni non imponibili di cui all'art. 21, sesto comma e, distintamente, all'art. 38-*quater* e quello delle operazioni esenti ivi indicate. L'annotazione deve essere eseguita, con riferimento al giorno in cui le operazioni sono effettuate, entro il giorno non festivo successivo.

Nella determinazione dell'ammontare giornaliero dei corrispettivi devono essere computati anche i corrispettivi delle operazioni

effettuate con emissione di fattura, comprese quelle relative ad immobili e beni strumentali e quelle indicate nel terzo comma dell'art. 17, includendo nel corrispettivo anche l'imposta.

Per determinate categorie di commercianti al minuto, che effettuano promiscuamente la vendita di beni soggetti ad aliquote d'imposta diverse, il Ministro per le finanze può consentire, stabilendo le modalità da osservare, che la registrazione dei corrispettivi delle operazioni imponibili sia fatta senza distinzione per aliquote e che la ripartizione dell'ammontare dei corrispettivi ai fini dell'applicazione delle diverse aliquote sia fatta in proporzione degli acquisti.

I commercianti al minuto che tengono il registro di cui al primo comma in luogo diverso da quello in cui svolgono l'attività di vendita devono eseguire le annotazioni prescritte nel primo comma, nei termini ivi indicati, anche in un registro di prima nota tenuto e conservato nel luogo o in ciascuno dei luoghi in cui svolgono l'attività di vendita. Le relative modalità sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze.

— La legge 26 gennaio 1983, n. 18, concernente «Obbligo da parte di determinate categorie di contribuenti dell'imposta sul valore aggiunto di rilasciare uno scontrino fiscale mediante l'uso di speciali registratori di cassa» è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 31 gennaio 1983.

*Note all'art. 2:*

— Si riporta il testo dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, come modificato dall'art. 11 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60:

«Art. 17 (*Concessione del servizio*). — Il Ministro per le finanze può affidare, per il tempo e alle condizioni di cui ad apposita convenzione da approvarsi con proprio decreto di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, l'accertamento e la riscossione dell'imposta e dei tributi connessi alla Società italiana degli autori ed editori.

I tributi riscossi dalla Società sono versati allo Stato al netto del corrispettivo ad essa riconosciuto con la convenzione di cui al primo comma. Annualmente il Ministero delle finanze provvede alla relativa regolazione contabile».

— Si riporta il testo dell'art. 74-*quater*, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633:

«6. Per le attività indicate nella tabella C, nonché per le attività svolte dai soggetti che optano per l'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e per gli intrattenimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, il concessionario di cui all'art. 17 del medesimo decreto coopera, ai sensi dell'art. 52, con gli uffici delle entrate anche attraverso il controllo contestuale delle modalità di svolgimento delle manifestazioni, ivi compresa l'emissione, la vendita e la prevendita dei titoli d'ingresso, nonché delle prestazioni di servizi accessori, al fine di acquisire e reperire elementi utili all'accertamento dell'imposta ed alla repressione delle violazioni procedendo di propria iniziativa o su richiesta dei competenti uffici dell'amministrazione finanziaria alle operazioni di accesso, ispezione e verifica secondo le norme e con le facoltà di cui all'art. 52, trasmettendo agli uffici stessi i relativi processi verbali di constatazione. Si rendono applicabili le norme di coordinamento di cui all'art. 63, commi secondo e terzo. Le facoltà di cui all'art. 52 sono esercitate dal personale del concessionario di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, con rapporto professionale esclusivo, previamente individuato in base al possesso di una adeguata qualificazione e inserito in apposito elenco comunicato al Ministero delle finanze. A tal fine, con decreto del Ministero delle finanze sono stabilite le modalità per la fornitura dei dati tra gli esercenti le manifestazioni spettacolistiche, il Ministero per i beni e le attività culturali il concessionario di cui al predetto art. 17 del decreto n. 640 del 1972 e l'anagrafe tributaria. Si applicano altresì le disposizioni di cui agli articoli 18, 22 e 37 dello stesso decreto n. 640 del 1972».

00G0362